

## **Art. 16.**

### **16.1**

Campanella, Crimi, Endrizzi, Morra

*Sopprimere l'articolo.*

### **16.2**

Bisinella, Calderoli

*Sopprimere l'articolo.*

### **16.3**

Fazzone

*Sopprimere l'articolo.*

### **16.4**

Sibilia

*Sopprimere il comma 1.*

### **16.5**

Pizzetti, *relatore*

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 16. – 1. Gli incarichi di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito. Il consiglio provinciale può deliberare una specifica indennità di funzione per il presidente della provincia nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente».

### **16.6**

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

*Al comma 1, sostituire le parole: «gli incarichi», con le parole: «i mandati».*

## **16.7**

Borioli, Stefano Esposito, Fornaro, Manassero, Broglia, Chiti, Cirinnà, D'Adda, Favero, Elena Ferrara, Lepri, Mauro Maria Marino, Pezzopane, Vaccari, Zanoni

*Al comma 1, sostituire le parole: «di presidente della provincia».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Alla carica di presidente della provincia si applica un'indennità corrispondente a quella vigente per il sindaco del comune capoluogo. Entro quindici giorni dalla sua proclamazione il presidente deve optare tra l'indennità percepita come sindaco e quella a lui spettante come presidente della provincia».

## **16.8**

Del Barba, Della Vedova, Fravezzi, Laniece, Palermo, Panizza

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Gli statuti delle province di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, possono prevedere la corresponsione al presidente di un'indennità integrante quella di sindaco fino a raggiungere l'indennità spettante al sindaco del capoluogo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».